

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SVOLTO DA GUARDIE
VOLONTARIE

Delibera Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2006

Articolo 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio di vigilanza ambientale, di cui all'art. 19 co. 1 lett. a) del D.Lgs 267/00, attraverso l'integrazione dell'attività del Servizio di Vigilanza Provinciale con quella delle Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate G.A.V., secondo la normativa introdotta nell'ordinamento con la L.R. n. 7 del 23.01.98.

L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale svolto dalle Guardie Ambientali Volontarie non dà luogo a costituzione di lavoro di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo, dovendo essere prestato a titolo gratuito, ai sensi della L. 11.08.1991, n. 266.

Articolo 2 - Finalità del servizio

Il servizio svolto dalle G.A.V., sul territorio di competenza della Provincia, persegue le finalità indicate dalla legge regionale ed in particolare si pone l'obiettivo di:

- a) Favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d'affezione;
- b) Favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente;
- c) Collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

Il servizio è escluso per specifiche funzioni e competenze, previste dalla L. 7/98 art. 4 co. 3, in quelle parti di territorio provinciale, nel quale sono competenti gli Enti Parco Regionali.

Articolo 3 - Inquadramento ed organizzazione delle G.A.V.

L'organizzazione del servizio delle G.A.V. ai sensi dell'art. 10 co.1 e 2 della L.R. 7/98, si distingue in due aspetti diversi, ma integrati tra loro:

- a) Servizi svolti dalle G.A.V. organizzate in gruppi ed appartenenti ad Associazioni che operano in convenzione, di seguito denominate G.A.V. Convenzionate;
- b) Servizi svolti dalle G.A.V. direttamente coordinate dal Corpo di Polizia Provinciale, di seguito denominate G.A.V. Coordinate.

La Provincia provvede a stipulare apposite convenzioni con le "Associazioni di protezione ambientale" che operano nell'ambito della tutela della natura e, tramite il Servizio di Vigilanza Provinciale, ad effettuare un censimento dei gruppi già organizzati, nell'ambito del volontariato, impegnati in attività di protezione e di vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, negli ambiti terrestri, marini, lacustri e fluviali.

Provvede inoltre a raccogliere le istanze di singoli cittadini già in possesso della qualifica di Guardia Volontaria, ai sensi delle leggi sulla caccia e sulla pesca che intendono aderire alle G.A.V.

Articolo 4 - Coordinamento e comando delle G.A.V.

Il Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 10 co. 1 e 2 della L.R. 7/98, coordina il "Servizio di Guardie Ambientali Volontarie".

Presso il Corpo di Polizia Provinciale è costituita un'unità operativa semplice con compiti di coordinamento e controllo dell'attività delle G.A.V..

Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all'art. 2 della L.R. 7/98, mediante automatica iscrizione in apposito registro, tenuto ed aggiornato dal Corpo di Polizia Provinciale, a seguito di nomina a G.A.V., rilasciata dal Dirigente del Dipartimento, unitamente al tesserino di riconoscimento.

Al fine della migliore efficienza del servizio, il Dirigente del Dipartimento, su proposta del Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, nomina un Responsabile Provinciale tra i volontari "G.A.V. Coordinate".

In caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile Provinciale “G.A.V. coordinate” le funzioni saranno svolte da una Guardia Ambientale Volontaria individuata dal Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale.

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, vengono valutate le capacità professionali, i titoli ed il rendimento ottenuto nella partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento.

Alla figura del Responsabile Provinciale “GAV coordinate” non afferiscono e non competono poteri di rappresentanza esterna, ovvero mansioni e compiti diversi dai seguenti:

- Collabora con il Corpo di Polizia Provinciale nella predisposizione e organizzazione dei programmi delle G.A.V.;
- Collabora con i vari responsabili dei raggruppamenti territoriali per un corretto ed efficace svolgimento del servizio di vigilanza volontaria;
- Controlla e verifica lo svolgimento dei servizi assegnati ad ogni singolo raggruppamento territoriale.

Il Responsabile Provinciale “G.A.V. coordinate” rimane in carica due anni con possibilità di rinnovo dell’incarico.

Articolo 5 - Raggruppamenti territoriali

Il servizio delle G.A.V. è organizzato secondo i seguenti raggruppamenti territoriali:

Zona 1 Versilia – Piana di Lucca, comprendente i comuni di Altopascio, Villa Basilica, Porcari, Montecarlo, Capannori, Lucca, Massarosa, Camaiore, Pescaglia, Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, escluso il territorio ricadente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Zona 2 Media Valle – Garfagnana, comprendenti i Comuni di Barga, di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Galliciano, Piazza al Serchio, Minucciano, Camporgiano, Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemadina, Molazzana, Vagli Sotto, Sillano, Fosciandora, Careggine, Giuncugnano, Fabbriche di Vallico e Vergemoli, escluso il territorio ricadente nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il numero dei raggruppamenti territoriali come pure le loro dimensioni, potrà essere modificato, anche su proposta delle Amministrazioni interessate, con apposito atto del Dirigente del Dipartimento.

La distribuzione delle G.A.V. nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, sulla base delle preferenze espresse dalle singole Guardie.

A tal fine le G.A.V., dopo il superamento dell’esame teorico pratico di cui all’art. 7 della L.R. 7/98, possono inoltrare richiesta motivata di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale al Corpo di Polizia Provinciale.

Per necessità di servizio il Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale o l’Ufficiale incaricato del coordinamento possono autorizzare il servizio al di fuori del raggruppamento territoriale di assegnazione.

Il Dirigente del Dipartimento, tenuto conto, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, dei titoli e del rendimento ottenuto nella partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, su proposta del Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, sentito il Responsabile Provinciale “G.A.V. coordinate”, nomina tra i volontari “G.A.V. coordinate” un Responsabile per ogni raggruppamento territoriale.

In caso di temporanea assenza o impedimento di un responsabile del raggruppamento territoriale le funzioni vengono svolte dal Responsabile Provinciale “G.A.V coordinate”.

Il Responsabile del raggruppamento territoriale rimane in carica due anni con possibilità di rinnovo dell’incarico.

Alla figura del Responsabile del raggruppamento territoriale non afferiscono e non competono poteri di rappresentanza esterna ovvero mansioni e compiti diversi dai seguenti:

- Riceve le disposizioni impartite dal Corpo di Polizia Provinciale, e ne dispone l'esecuzione da parte delle G.A.V. coordinate assegnate al raggruppamento;
- Riceve la disponibilità, di norma quindicinale, a svolgere i servizi da parte delle G.A.V. assegnate al raggruppamento e le inoltra tempestivamente al Corpo di Polizia Provinciale;
- Provvede all'organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- Visiona e verifica i verbali e i rapporti di servizio provvedendo al successivo inoltro al Corpo di Polizia Provinciale.

Articolo 6 - Potere di accertamento di infrazioni

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi d'intervento delle G.A.V. sono:

- tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne
- conservazione della risorsa suolo
- tutela della qualità dell'aria
- conservazione della flora e della vegetazione
- protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi
- tutela della fauna selvatica
- tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso
- controllo dello smaltimento dei rifiuti

Le G.A.V. hanno potere di accertamento di infrazioni commesse nell'ambito della normativa statale e regionale, limitatamente alle parti in cui sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle G.A.V. è da estendere a:

- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale
- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs 267/00, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Articolo 7 - Ambito di servizio

Le G.A.V. prestano il loro servizio secondo le esigenze che di volta in volta saranno indicate; sono tenute a prestare n. 10 (dieci) ore di servizio mensile. Tale servizio sarà prestato in pattuglia con almeno un Vigile Provinciale, per il periodo d'addestramento, le modalità e la durata del quale saranno oggetto di decisione del Comitato di Coordinamento Provinciale delle G.A.V.; in seguito la pattuglia potrà essere formata da due G.A.V..

Durante i servizi svolti con agenti del Corpo di Polizia Provinciale, le G.A.V. agiscono secondo le disposizioni impartite dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

Articolo 8 - Indirizzi operativi e direttive

Il Dirigente del Dipartimento esercita il controllo sull'impiego delle G.A.V..

Presso il Corpo di Polizia Provinciale si dovrà riunire periodicamente il Comitato di Coordinamento Provinciale delle G.A.V.; esso è costituito dal Dirigente del Dipartimento, dal Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, dall'Ufficiale addetto al coordinamento del Servizio G.A.V., dal Responsabile provinciale delle "G.A.V. Coordinate", dal Responsabile delle "G.A.V. Convenzionate" e dai Responsabili dei raggruppamenti territoriali.

Il compito del Comitato di Coordinamento Provinciale è quello della formulazione di proposte operative, nonché quello d'aggiornamento sulle leggi, al fine di migliorarne la conoscenza e diffonderla agli operatori G.A.V..

Il Comitato di Coordinamento Provinciale potrà produrre materiale didattico, idoneo a diffondere la conoscenza della legislazione ambientale.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento Provinciale potranno partecipare anche altri Responsabili di U.O. la cui presenza si rendesse necessaria al fine di affrontare specifiche esigenze operative e/o di servizio.

Articolo 9 - Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V.

La Provincia provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle G.A.V., così come previsto dall'art. 4, co. 2 lett. g della L.R. 23.01.1998 n. 7.

Articolo 10 - Uniforme e contrassegni delle G.A.V.

Per le "G.A.V. Convenzionate", l'uniforme sarà quella dell'Associazione d'appartenenza, corredata dal tesserino di cui al successivo art. 11; per le "G.A.V. Coordinate" verrà, con successivo disciplinare interno, adottato il modello d'uniforme, fermo restando che, in ogni caso, dovrà essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi della Polizia Municipale e Provinciale, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 76/98: "Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei Servizi di Polizia Locale".

In casi eccezionali e per risolvere situazioni particolari, quando direttamente disposto dal Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale, le G.A.V. possono operare in abiti civili, tale operazione deve risultare nel foglio di servizio.

E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio, salvo che per riunioni o cerimonie ufficiali previa autorizzazione del Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale; in tale caso le G.A.V. sono considerate in attività a tutti gli effetti.

L'uniforme delle G.A.V. coordinate resta di proprietà della Provincia, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora la G.A.V. coordinata cessi dal servizio per qualsiasi motivo.

Articolo 11 - Tesserino G.A.V.

Le G.A.V. sono dotate di apposito tesserino come da modello regionale, indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale, attestante i poteri di accertamento previsti dall'art. 13 della L. 689/81; tale tesserino deve essere portato in maniera ben visibile all'altezza del petto, sulla parte sinistra.

Articolo 12 - Obblighi delle G.A.V.

L'acquisizione dello status di G.A.V., di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/98, comporta l'osservanza degli obblighi previsti dalla stessa Legge, dal presente regolamento e dalle disposizioni generali impartite dalla Provincia.

Articolo 13 - Foglio di servizio delle G.A.V.

La disponibilità a prestare servizio delle G.A.V. è preventivamente presentata, con cadenza quindicinale, al Corpo di polizia Provinciale, da parte dei Responsabili dei raggruppamenti territoriali.

Sulla base di tale disponibilità l'Ufficiale addetto al coordinamento predispone il servizio quindicinale.

Al termine di ogni turno di servizio le G.A.V. trascrivono l'attività svolta su appositi fogli di servizio, da consegnare al Responsabile del raggruppamento territoriale il quale provvederà all'inoltro al Corpo di Polizia Provinciale.

Il servizio predisposto deve essere rispettato, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi impreveduti e contingenti da segnalare tempestivamente al Corpo di Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio stesso.

D'ogni eventuale variazione di servizio, deve essere compilato apposito modulo sottoscritto dal Responsabile del raggruppamento territoriale di appartenenza e presentato al Corpo di Polizia Provinciale.

L'inizio e la fine del servizio delle G.A.V., sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale.

Il Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale può autorizzare, in casi particolare, diverse forme di comunicazione dell'effettuazione del servizio.

Articolo 14 - Relazioni di servizio delle G.A.V.

Le G.A.V. redigono i verbali di contestazione d'infrazioni su appositi blocchetti stampati, numerati ed autocalcanti.

Le G.A.V. devono far pervenire entro 48 ore gli originali dei verbali al Responsabile del raggruppamento territoriale di appartenenza per il successivo inoltro al Corpo di Polizia Provinciale. Gli originali dei verbali devono essere consegnati, senza ritardo, al Corpo di Polizia Provinciale dai Responsabili dei raggruppamenti territoriali.

Nel caso in cui le G.A.V. effettuino sequestri, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, il materiale sequestrato dovrà essere consegnato al Corpo di Polizia Provinciale, che ne rilascia ricevuta, mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro.

Le G.A.V. convenzionate possono tenere, tramite l'Associazione di rappresentanza, un archivio di tutti gli atti da loro compilati.

Nel caso in cui le G.A.V. accertino o contestino fatti di rilevanza penale, sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.. Sono fatte salve le diverse procedure previste dalle leggi speciali.

Articolo 15 - Automezzi

Le G.A.V. convenzionate useranno i mezzi in dotazione alle Associazioni d'appartenenza. L'Amministrazione Provinciale provvede, con apposito atto, a determinare i tempi e le modalità per la dotazione alle "G.A.V. Coordinate" dei mezzi di servizio.

La responsabilità operativa e gestionale degli automezzi di servizio in dotazione alle "G.A.V. coordinate" è del Responsabile Provinciale "G.A.V. coordinate".

Le G.A.V. sono tenute a conservare con cura tutte le attrezzature in dotazione agli automezzi di servizio.

Articolo 16 - Convenzioni

Per l'applicazione del presente Regolamento saranno stipulate dalla Provincia apposite convenzioni con le Associazioni Volontarie. Ogni patto aggiuntivo od ogni modificazione della convenzione dovrà essere approvato per scritto da entrambe le parti.

La durata della convenzione è fissata in anni due decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da entrambi le parti contraenti. La convenzione s'intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo d'anni due, salvo espressa disdetta da comunicarsi con raccomandata A.R., non oltre tre mesi antecedenti alla data di scadenza della convenzione. La Provincia può recedere dall'accordo, per giusto motivo, in ogni momento e, nel caso di mancata copertura assicurativa e dei relativi rinnovi da parte delle Associazioni, ha luogo la decadenza automatica della stipulata convenzione.

Articolo 17 - Emergenze ambientali e protezione civile

Nei casi d'emergenza ambientale, la Provincia può allertare le "G.A.V. Coordinate" unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle Autorità competenti. A tal scopo il Responsabile del Corpo di Polizia Provinciale ed il Responsabile Provinciale "G.A.V. Coordinate" trasmettono al

Dipartimento Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scheda informativa di cui al D.P.R. d'attuazione dell'art. 18 della L. n. 225/92 e della L. n. 266/91, indicando, tra l'altro, i settori di possibile utilizzazione specialistica. Il Comitato di Coordinamento Provinciale G.A.V. provvede ad organizzare periodici corsi d'aggiornamento ed addestramento. Tutta l'organizzazione G.A.V. della Provincia partecipa all'attuazione del piano provinciale per la prevenzione e la protezione dei boschi dagli incendi.

Articolo 18 - Finanziamenti

Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. è istituito un apposito capitolo di spesa, nel bilancio generale della Provincia, dove le entrate sono costituite da finanziamenti propri della Provincia e finanziamenti della Regione.

Articolo 19 - Norma finale

Le G.A.V. convenzionate non potranno fare parte di analoghe convenzioni che hanno per finalità il controllo e la vigilanza nel territorio della Provincia di Lucca.

Il mancato rispetto del presente regolamento costituisce violazione ai doveri di servizio e costituisce motivo di attivazione delle procedure previste dall'art. 9 della L.R. 7/98 e successive integrazioni e modificazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, sia statale che regionale.